

Repertorio

n. -----

del -----



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la

Sardegna

Contratto in forma di pubblica amministrativa per la concessione del servizio per la fornitura di generi alimentari e non alimentari (cd. Sopravvitto), incluso il servizio di approvvigionamento delle richieste pervenute per la fornitura di generi non tariffati tramite il mod. 393 (cd. domandina) da svolgersi a favore della popolazione detenuta della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale della Sardegna per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2027.

Lotto n. ____ - CIG ____.

*L'anno duemilaventidue il giorno ____ del mese di ____
in _____, nella sede del Provveditorato regionale
dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna, in viale
Buoncammino n. 19, avanti a me Dott. _____, Ufficiale rogante,
delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse
dell'Amministrazione penitenziaria, giusto decreto del Provveditore
Regionale n. 15 del 12.03.2019, sono presenti:*

*1) Il Dott. _____, Dirigente Funzioni Centrali
dell'Amministrazione Penitenziaria, in qualità di rappresentante del
suddetto Provveditorato regionale, in forza del provvedimento di
delega decreto n. ____ del _____, domiciliato agli effetti del
presente Contratto, in Cagliari presso la sede del suddetto*

	Provveditorato regionale, (d'ora in avanti Amministrazione	
	contraente/Stazione appaltante);	
	E	
	2) il _____, nato a _____, che interviene al presente	
	Contratto nella sua qualità di _____ (d'ora in avanti	
	Concessionario).	
	Il componente _____ dichiara di intervenire alla stipula e	
	firma del presente Contratto in nome e per conto _____, con sede	
	legale in _____, iscritta al Registro delle Imprese della	
	Camera di Commercio di _____.	
	È stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati,	
	che i Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e	
	impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione e l'impresa.	
	Essi componenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO:	
	che con determina a contrarre n. ____ del __.03.2022 è stato disposto di	
	dare avvio ad una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del	
	D.Lgs. 50/2016, al fine di poter selezionare, mediante il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'operatore economico	
	con cui stipulare un Contratto della durata di _____, per la	
	concessione del servizio per la fornitura di generi alimentari e non	
	alimentari (cd. Sopravvitto), incluso il servizio di	
	approvvigionamento delle richieste pervenute per la fornitura di	
	generi non tariffati tramite il mod. 393 (cd. "domandina") da	

	svolgersi a favore della popolazione detenuta presente negli Istituti	
	di pena della Circostrizione regionale della Sardegna, Lotto n. ____;	
	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità che ne ha	
	presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale migliore	
	offerente _____, avendo quest'ultima conseguito il miglior	
	rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi	
	aggiuntivi, come riportati nell'offerta tecnica, e in termini economici,	
	con un ribasso del _____ %;	
	che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara	
	avvalendosi dei requisiti propri;	
	che ai sensi dell'art. 3, commi 2,3,4 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con	
	modificazioni in L. 120 del 2020, a seguito di consultazione della	
	B.D.N.A. del Ministero dell'Interno e di tutte le ulteriori banche dati	
	disponibili rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria e che la stipula	
	del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs.	
	159 del 2011, salvo il recesso dal Contratto da parte della	
	Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime	
	disposizioni;	
	che il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto e	
	dell'atto di regolamentazione del servizio, sarà assoggettato ad accettare	
	tutti i patti e le condizioni in esso contenuti;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula del Contratto, le parti	
	dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di	
	posta elettronica certificata:	

1)	Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria –Provveditorato Regionale per la Sardegna - Codice Fiscale C.F. 92094200927, Viale Buoncammino n. 19, PEC: prot.pr.cagliari@giustiziacert.it , in appresso denominato più brevemente “Amministrazione” o “Amministrazione contraente” o “Stazione appaltante”	
2)	Ditta _____ - Codice Fiscale _____ - Via _____ n. ____ c.a.p. _____ - _____ - PEC: _____, in appresso denominata più brevemente “Concessionario”;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	<i>Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)</i>	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.	
	Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di gara, contenente le condizioni generali per la stipula del presente Contratto e la sottoscrizione dell’Atto di regolamentazione, nonché la definizione dei Servizi oggetto della gara;	
	DM n. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;	
	Linee guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del	

	procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal	
	Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.	
	Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento	
	alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 2 –(Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)</i>	
	Le Premesse e tutti gli atti di seguito indicati costituiscono parte	
	integrante, sostanziale ed essenziale del presente Contratto, ancorché,	
	non materialmente allegati:	
	• Disciplinare di gara (facente parte integrante del presente atto anche	
	se non materialmente allegato);	
	• Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati (facenti parte	
	integrante del presente atto anche se non materialmente allegati);	
	• Offerta Tecnica, Offerta Economica, Calcolo offerta economica, tutte	
	presentate dal Concessionario per il Lotto di riferimento e Piano	
	economico finanziario del Concessionario;	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei	
	documenti allegati e quelle del presente contratto, si intenderanno	
	applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime	
	più favorevole per l'Amministrazione.	
	L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente Contratto, dai relativi allegati che	
	costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi	
	intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore	
	e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti	

	emanati anteriormente alla data del presente contratto, ovvero che,	
	pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già	
	concordate alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso	
	menzionati posti a base della procedura di gara, di cui il	
	Concessionario ha preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e	
	ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R.	
	30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	
	h) dal Codice civile;	
	i) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni	
	e servizi;	
	j) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per	
	l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello	
	Stato;	
	k) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	l) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	m) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	Art. 3 – (Oggetto del contratto)	
	Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità per	
	l'affidamento da parte dell'Amministrazione del servizio di vendita di	
	generi extra-vitto (c.d. sopravvitto) di cui all'Art. 9, comma 7	

	dell'Ordinamento penitenziario e dell'art. 14 del Regolamento -di	
	esecuzione (DPR. 230/2000), ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti	
	penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del	
	Provveditorato regionale della Sardegna, Lotto n. _____.	
	Il Concessionario prende atto, che il valore stimato della concessione è	
	stato calcolato sulla base del fatturato medio calcolato sul triennio 2019-	
	2020-2021, del Sopravvitto del periodo , al netto dell'iva. Il fatturato	
	indicato non è vincolante per la Stazione Appaltante né come valore	
	minimo né come valore massimo.	
	Il Concessionario prende atto, anche, che l'attività del Concessionario	
	per il servizio in oggetto è interamente remunerata, come da normativa	
	vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati	
	con i fondi del proprio peculio personale. Il volume dell'attività di	
	vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati,	
	che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12,	
	comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di	
	esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia	
	dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti.	
	L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle	
	richieste di acquisto presentate per il Sopravvitto.	
	L'erogazione del servizio dovrà essere garantita dal Concessionario nei	
	termini e nei luoghi dell'Istituto indicati nell'Atto di regolamentazione	
	del Servizio	
	<i>Art. 4 - (Durata e Importo del Contratto)</i>	
	Il presente Contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dal	

	01.07.2022 al 30.06.2027. L'Amministrazione si riserva la facoltà di	
	prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla	
	conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo	
	contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per	
	un periodo non superiore a sei mesi. Il Concessionario si obbliga,	
	pertanto, a proseguire il servizio per l'ulteriore periodo previa richiesta	
	scritta dell'Amministrazione.	
	L'importo complessivo stimato del presente atto, per la durata di 60	
	(sessanta) mesi, al netto dell'IVA, ammonta a Euro _____ avendo	
	applicato la percentuale di sconto offerta del ____% all'ipotetico	
	fatturato base d'asta.	
	Tale importo è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto,	
	qualsiasi aumento o diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della	
	gestione, non potrà dar luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a	
	favore del concessionario.	
	L'importo derivante dall'attività del Concessionario per il servizio in	
	oggetto è interamente remunerato, come da normativa vigente, dal	
	prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del	
	proprio peculio personale.	
	Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio	
	del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e la	
	connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte	
	integrante del presente Contratto.	
	Il Piano economico e finanziario (PEF) del Concessionario, presentato in	
	sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e	

	secondo le modalità indicate nel comma 6 dell'art. 165 del Codice e dagli	
	artt. _____ del Capitolato Speciale, rubricati rispettivamente “Equilibrio	
	economico-finanziario” e “Riequilibrio economico-finanziario”.	
	Fermi restando i principi del rischio operativo e dell'equilibrio economico-	
	finanziario, previsti dall'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, la Concessione potrà	
	essere modificata, senza necessità di una nuova procedura di	
	aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 175 del medesimo	
	D.Lgs. 50/2016: in particolare, in relazione all'eventuale variazione delle	
	esigenze dell'utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o	
	logistiche presso la sede oggetto del contratto, si applica in tal caso l'art.	
	175, comma 4, del Codice.	
	<i>Art. 5 - (Regime IVA)</i>	
	Il presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad	
	IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.	
	38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	<i>Art. 6 – (Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio)</i>	
	Il Concessionario è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la	
	continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della	
	libertà personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcune,	
	nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni	
	forma di tutela prevista per legge.	
	È ammessa la sospensione dell'esecuzione del Servizio nei soli casi di	
	forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali	
	ipotesi il Concessionario dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di	
	espletamento del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità	

	Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia	
	oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia	
	facoltà di provvedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità	
	delle prestazioni, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	L'esercizio delle prestazioni, in luogo del Concessionario, avverrà con	
	addebito di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di	
	quest'ultimo, a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti	
	dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia	
	del contratto.	
	Si richiama quanto previsto dall'art. ____ del Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 7 – (Atto di regolamentazione del servizio)</i>	
	Immediatamente dopo la stipula del presente Contratto, il	
	Concessionario e l'Amministrazione contraente procederanno alla	
	redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Servizio, secondo	
	quanto previsto dal par. ____ del Capitolato, che costituirà fonte di	
	regolazione di dettaglio con particolare riferimento a:	
	• tempi per le verifiche/controlli da parte del DEC, stilati sulla base	
	dell'art. 31, comma 12 del Codice e del DM 49/2018.	
	• modalità dei controlli sul personale del Concessionario operante negli	
	Istituti del Lotto di riferimento;	
	• tempi e modalità per la trasmissione da parte del RUP dei documenti	
	indicati al par. 8.1., lett. 1) delle Linee Guida n.3 al soggetto incaricato	
	della verifica di conformità;	
	• tempi e modalità per il rilascio del certificato di verifica di conformità a	
	cura del verificatore;	

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| • modalità e condizioni per lo svincolo della polizza definitiva di cui | |
| all'art. 103, comma 5 del codice, con riferimento al trimestre e nel rispetto | |
| di quanto previsto nel Capitolato prestazionale; | |
| • definizione delle condizioni per l'applicazione delle penali nel rispetto | |
| di quanto previsto dal Capitolato prestazionale; | |
| Per ogni altra, ulteriore dettagliata precisazione si richiama quanto | |
| disciplinato dal Capitolato prestazionale. | |

Art. 8 – (Descrizione ed espletamento del Servizio)

Il Concessionario si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio per il Sopravvitto nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente contratto e di tutti gli allegati in esso richiamati e nell'Atto di regolamentazione del servizio (par. ____ del Capitolato) che sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti.

Il Servizio per il Sopravvitto deve garantire presso ogni Direzione di Istituto penitenziario del Lotto in riferimento la vendita – previo approvvigionamento - di generi alimentari e di conforto (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia. L'elenco dei generi in vendita (mod. 72) è concordato con ogni Direzione di Istituto Penitenziario.

Tali generi sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e verdura, articoli per

	l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglieria, articoli di cartoleria di	
	uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste, i cui relativi	
	costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e	
	limiti fissati. I generi del Sopravvitto, porzionati per la successiva	
	distribuzione, devono essere consegnati, in tempi congrui, nei locali	
	dell'istituto penitenziario ed al personale dell'istituto penitenziario che	
	provvederà alla distribuzione agli acquirenti.	
	L'attività del Concessionario per il servizio in oggetto è interamente	
	remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai	
	detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio	
	personale. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda	
	proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel	
	rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art.	
	57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle	
	disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra	
	cui i regolamenti dei singoli istituti. L'Amministrazione non assume	
	alcun impegno sul volume delle richieste di acquisto presentate per il	
	Sopravvitto.	
	Il concessionario deve garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione	
	di quegli acquisti per spese varie richieste dal detenuto su specifico	
	modulo (mod. 393) che non sono contemplati nella lista dei generi di	
	Sopravvitto (mod. 72) e che vengano eventualmente autorizzati dalla	
	Direzione.	
	I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella citata lista	
	(mod. 72), sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente	

	dell'Istituto penitenziario e l'Appaltatore e, in ogni caso, non possono	
	eccedere quelli correnti all'esterno per generi corrispondenti, come	
	risultanti dalle informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli	
	esercizi della grande distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f) del	
	D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6,	
	Regolamento di esecuzione). La rilevazione dei prezzi di vendita	
	avverrà mensilmente da parte dell'Amministrazione. I prezzi così	
	rilevati verranno ridotti del ribasso unico percentuale offerto dal	
	concessionario in sede di gara. I generi acquistati con il mod. 393 sono	
	consegnati dal concessionario muniti di scontrino fiscale del venditore	
	che ne comprovi la spesa; per tali generi si opera unicamente un mero	
	rimborso. La gestione del servizio del sopravvitto implica la presenza di	
	personale del concessionario presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si	
	svolge nei termini specificati negli atti di gara.	
	Il tutto nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel	
	Capitolato e negli atti di gara.	
	<i>Art.9 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)</i>	
	Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i	
	corrispettivi dovuti al Concessionario per la prestazione del Servizio	
	oggetto del presente contratto derivano dal prezzo corrisposto dai	
	detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio	
	personale.	
	I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall'Autorità dirigente di	
	ogni istituto penitenziario sede del servizio del sopravvitto con ordini di	
	pagamento intestati al Concessionario.	

	Il pagamento sarà effettuato su presentazione di regolari fatture mensili,	
	intestate alla direzione dell'istituto Penitenziario con riferimento ai	
	generi forniti per ciascuna delle direzioni degli Istituti oggetto del	
	contratto.	
	La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire nel pieno rispetto di	
	quanto prescritto nel Capitolato e/o nell'Atto di Regolamentazione del	
	Servizio.	
	In ogni fattura, relativa ad ogni singola sede, da emettersi all'inizio di	
	ogni mese, deve indicare in dettaglio quanto fornito per quella sede	
	durante il mese precedente, allo scopo che l'Amministrazione	
	contraente possa svolgere i relativi controlli con le modalità e alle	
	condizioni indicate nel Capitolato e nell'Atto di Regolamentazione del	
	Servizio.	
	Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordini di pagamento	
	emessi direttamente dalla Direzione sul conto corrente dedicato alla	
	concessione n. _____, intestato al Concessionario presso _____;	
	le persone delegate a operare sul predetto conto corrente sono le	
	seguenti: _____.	
	Il pagamento sarà effettuato dalla Direzione competente, con valuta	
	fissa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della	
	fattura stessa secondo quanto previsto nel Capitolato e/o nell'Atto di	
	Regolamentazione del Servizio.	
	Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive	
	modifiche.	

	Art. 10 – (Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni del Concessionario)	
	L'accertamento della regolarità del Servizio per il Sopravvitto avverrà alla stregua di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato prestazionale e al presente contratto.	
	Il Concessionario dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto e per tutta la sua durata.	
	In tema di controlli, il Concessionario s'impegna a dare la massima collaborazione, nell'ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera documentazione contrattuale. In tal senso, il Concessionario potrà quindi richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del procedimento (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento di persona, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica.	
	Il Concessionario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.	
	Art. 11 – (Notifiche al Concessionario)	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile	

	Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione	
	contraente/stazione appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno	
	relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del	
	Concessionario o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei	
	servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo di posta elettronica	
	certificata ovvero a mezzo di fax presso il domicilio eletto di cui sopra. Il	
	Concessionario s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per	
	posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, dell'indirizzo	
	di posta elettronica certificata e del numero di fax.	
	<i>Art. 12 – (Misure a tutela della sicurezza)</i>	
	Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare	
	incondizionatamente le misure che saranno stabilite	
	dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari	
	presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del servizio, sia in	
	ordine alla verifica delle derrate alimentari che degli altri beni destinati	
	al sopravvitto, sia in merito all'affidabilità dell'impresa e dei soggetti	
	incaricati di curare la somministrazione.	
	Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni	
	previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	(D.U.V.R.I.) allegato al presente contratto.	
	<i>Art. 13 – (Assunzione di manodopera detenuta)</i>	
	Nei casi e nei limiti di cui all'art. ____ del Capitolato prestazionale,	
	sono a carico dell'appaltatore le mercedi e i relativi contributi	
	assicurativi e previdenziali a favore di detenuti che dovessero esercitare	
	attività lavorativa all'interno del magazzino sopravvitto.	

	Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC)	
	Il Concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS - _____ ,	
	INAIL - _____ .	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente agirà secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, l'Amministrazione contraente provvederà in base all'art. 30, comma 6, del Codice.	
	Art. 15 – (Divieto di cessione del Contratto)	
	Il Contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.	
	È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice.	
	Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Sopravvitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di genuinità, il Concessionario è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.	
	Art. 16 – (Subappalto – Sub-contratti)	

	Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.	
	Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,	
	si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti	
	prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall'art.	
	174, comma 3, del Codice. Ai sensi dell'art. 174, comma 4, del Codice, il	
	Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente,	
	successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi	
	all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici. Recapiti e	
	rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto	
	noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica	
	alla Amministrazione Concedente, ogni modifica di tali informazioni	
	intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per	
	eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello	
	svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione.	
	Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,	
	non intende affidare in subappalto l'esecuzione di nessuna delle attività	
	oggetto delle prestazioni contrattuali	
	Per quanto attiene i sub-contratti , il Concessionario è tenuto a fornire le	
	informazioni di cui all'art.105, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni	
	prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche,	
	variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli	
	demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n.	
	136/2010, il Concessionario provvede a trasmettere copia conforme del	
	sub-contratto sottoscritto con il subcontraente.	
	<i>Art. 17– (Sicurezza e salute nel posto di lavoro)</i>	

	Il Concessionario s'impegna:	
	<ul style="list-style-type: none"> all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html); ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro; ➤ ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori. 	
	Art. 18 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria n. _____ emessa in data _____, da _____, con sede in _____, autenticata nella firma e nei poteri dal _____, _____, in data _____.	
	Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto e dal regolamento e suoi allegati.	
	La cauzione opererà per tutta la durata del Contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in	

	conseguenza di detti esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario con la sottoscrizione del presente Contratto anche	
	quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,	
	resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un	
	inadempimento del Concessionario, l'Amministrazione contraente ha	
	diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle	
	penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente,	
	fatta salva la possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi	
	mediante la riduzione o completa estinzione dei crediti del	
	Concessionario vantati nei confronti dall'Amministrazione	
	penitenziaria.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore	
	dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario	
	dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione	
	contraente.	
	Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione – qualora	
	necessaria – fino alla somma garantita corrispondente al periodo del	
	prolungamento della durata del Contratto.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente	
	articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto	
	il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.	
	Art. 19 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n.	

136)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, il Concessionario si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, del presente contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

Il Concessionario si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contrattenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse concessionari e/o sub-contrattenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Art. 20 – (Penali)

Le penali sono applicate nei casi e nelle misure previste dal Capitolato

	prestazionale cui si rinvia integralmente.	
	È ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli	
	obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al	
	Concessionario.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	
	indennizzi al Concessionario.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore	
	Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il	
	Direttore dell'esecuzione.	
	Art. 21 – (Controversie)	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del	
	presente Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
	raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice,	
	l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale	
	intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il	
	foro competente è quello di Cagliari. In ogni caso il Concessionario è	
	comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter	
	in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio.	
	L'inadempienza a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico	
	essenziale, impone all'Amministrazione contraente di valutare la	
	possibilità della risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..	
	Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. _____	
	del Capitolato prestazionale.	
	Art. 22 – (Le modifiche della concessione per il periodo di efficacia)	

	La concessione può essere modificata nei casi in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art 175 del Codice.	
	Per quanto al presente contratto, si richiama integralmente quanto previsto negli atti di gara e in particolare dal capitolato prestazionale che al paragrafo 7 disciplina i casi di modifica del contratto di concessione (7.1 "Modifica della concessione in fase di esecuzione"; 7.2 "Revisione del contratto"; 7.3 "Revisione del piano economico – finanziario"; 7.4 "Cessazione parziale del servizio pe sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione"; 7.5 "Estensione del servizio ").	
	Art. 23 – (Cessazione, revoca, recesso d'ufficio, risoluzione per inadempimento)	
	Lo scioglimento del contratto in via unilaterale da parte dell'Amministrazione si verifica, ai sensi dell'art. 176 del Codice, nelle seguenti ipotesi: cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento.	
	Rimane anzitutto fermo in capo all'Amministrazione il potere, autoritativo e discrezionale, di esercitare l'autotutela in seguito alla stipula del contratto.	
	Fermo restando il predetto potere di autotutela la concessione può cessare laddove:	
	a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti;	
	b) la Stazione Appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla	

	Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del	
	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;	
	c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una	
	nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.	
	La cessazione non è sottoposta ai termini dell'annullamento in	
	autotutela di cui all'art 21 nonies di cui alla legge n. 241/1990.	
	Il Codice prevede, altresì, la risoluzione del contratto per	
	inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice e per	
	inadempimento del Concessionario e delinea le conseguenze sul piano	
	economico.	
	Qualora la concessione sia risolta per inadempimento	
	dell'Amministrazione aggiudicatrice o sia revocata per motivi di	
	pubblico interesse o sia annullata d'ufficio per vizio non dipendente dal	
	Concessionario, spettano a quest'ultimo (cfr. artt. 176, terzo e quarto	
	comma del Codice):	
	a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli	
	ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora	
	superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal	
	Concessionario;	
	b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza	
	della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento	
	anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso	
	di interesse;	
	c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari	
	al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel	

	caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale	
	dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla	
	concessione per gli anni residui di gestione.	
	L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alle condizioni di	
	pagamento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice delle somme	
	previste.	
	Il Codice ha previsto altresì che, senza pregiudizio per il pagamento	
	delle somme, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio	
	diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il	
	Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria	
	dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo	
	pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto	
	subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili	
	individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento	
	dei correlati costi.	
	Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del	
	Concessionario trova applicazione la disciplina di cui all'art 1453 c.c. e la	
	Stazione Appaltante deve comunicare per iscritto al Concessionario	
	l'intenzione di risolvere il rapporto. Nel corso dell'esecuzione del	
	Servizio, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi	
	dell'art. 176 del Codice dei Contratti di recedere dal Contratto in tutto o	
	in una sua parte in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio,	
	con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Concessionario	
	mediante PEC ovvero Raccomandata A/R. In tale ipotesi	
	l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al	

	Concessionario quanto previsto dal sopra richiamato art. 176 Le parti	
	precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà	
	calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a	
	riferimento l'importo del Contratto.	
	L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	dal Contratto nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche	
	interne, che disciplinino diversamente il servizio per il Sopravvitto. Il	
	recesso potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o	
	di non realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto,	
	anche in relazione al presente Contratto. Nel caso di vincolatività, ai	
	sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con	
	modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita	
	Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui	
	al presente Contratto. In tali casi l'Amministrazione contraente darà	
	formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante	
	PEC o raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento con	
	effetti giuridici equivalenti almeno 20 giorni prima della cessazione	
	totale del Servizio. Per quanto altro non previsto ai punti precedenti,	
	sono cause di scioglimento del contratto, quelle disciplinate dal	
	capitolato prestazionale.	
	Art. 24 – (Altri casi di risoluzione)	
	Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel	
	Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto	
	risolvere il presente contratto, per fatto del Concessionario, ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:	

	➤ nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;	
	➤ in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni	
	assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo	
	snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione	
	contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Concessionario, sia per	
	manca di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il	
	presente Contratto;	
	➤ interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza	
	maggiore o fortuite;	
	➤ mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	
	➤ violazione della normativa in materia di subappalto;	
	➤ grave inadempimento alle disposizioni recate dal contratto e	
	relativi allegati;	
	➤ mancata stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio;	
	➤ cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	➤ applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore	
	del Contratto;	
	➤ violazione degli obblighi di riservatezza;	
	➤ mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi	
	durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei	
	lavoratori;	
	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-	
	contratti;	

	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle disposizioni vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle normative vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Contratto in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida a adempiere inviata al Concessionario, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida a adempiere.	
	In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.	
	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c..	
	<i>Art. 25 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)</i>	
	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì	

	condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di	
	veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa	
	(D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase	
	esecutiva dall'art.108 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà	
	il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione	
	di maggiori danni.	
	<i>Art. 26 - Interferenze illecite – Patti di integrità</i>	
	INTERFERENZE ILLECITE – Il Concessionario si impegna a dare	
	immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque	
	forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei	
	componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	Il Concessionario si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità	
	giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di	
	prestazioni o di altre utilità o, comunque, ogni illecita interferenza	
	nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi	
	agenti, rappresentanti o dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati il Concessionario darà immediata notizia – in	
	qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa	
	Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale	
	dell'Amministrazione penitenziaria).	
	PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	
	Patto di Integrità, il Concessionario, conformando il proprio	
	comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si	
	impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del Contratto e ogni	

	qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione	
	attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli	
	indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati	
	dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la	
	risoluzione del presente Contratto in danno per violazione di obblighi	
	essenziali.	
	Il Concessionario, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente	
	di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	
	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	<i>Art. 27 – (Anticorruzione)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Il Concessionario dichiara di non	
	avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici	
	cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi	
	tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del	
	citato decreto legislativo.	
	<i>Art. 28 – (Efficacia del Contratto)</i>	
	Il presente Contratto, vincolante per il Concessionario fin dalla sua	
	sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato	
	approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.	
	<i>Art. 29 – (Spese a carico del Concessionario per la gestione del servizio)</i>	
	Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipulazione	
	ed esecuzione del presente atto, di registrazione fiscale, bolli, diritti di	
	segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa,	

comprese quelle eventualmente richieste dal Concessionario per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione del servizio, anche se non previste specificamente nel capitolato prestazionale.

Art. 30 – (Riservatezza)

Il Concessionario ha l'obbligo di adottare ogni accorgimento volto a limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario all'esecuzione del servizio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare all'Amministrazione a seguito di tale inosservanza.

Art. 31 – (Norma di chiusura)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto, si rinvia al Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. ____ pagine e n. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sulle pagine e sugli allegati. Il presente atto viene


firmato digitalmente da me Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa (determina A.V.C.P. 1/2013). Copia conforme al documento elettronico verrà presentata all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. L'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale per originale e copia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE





Repertorio

n. 148

del 04.02.2022

REPUBBLICA ITALIANA

AUTENTICA FIRME

(IN CASO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)

*Il sottoscritto, incaricato al ricevimento dei contratti
nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria –
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la
Sardegna con D.P. n. 15 del 12.03.2019*

certifica che

il Sig. _____, nato a _____, in qualità di
Amministratore _____, della Ditta _____, con
sede legale in _____, in Via _____ n. _____, e il
_____, Dirigente _____, in qualità di
rappresentante, nella stipula del contratto, del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna, sito in Viale
Buoncammino n. 19, in Cagliari, delle cui identità personali,
qualifiche e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, previa rinuncia,
con il mio consenso, d'accordo tra di loro, all'assistenza dei
testimoni, hanno sottoscritto, in calce ed a margine degli altri
fogli, alla mia presenza, nei locali del predetto Dipartimento, l'atto
che precede, il quale resta, a richiesta dei firmatari, presso di me
depositato.

Cagliari, _____

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Concessionario dichiara espressamente di avere piena,

	particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e	
	dei documenti ed atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il	
	Concessionario, pertanto, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.	
	1341 e 1342 del Codice civile, di approvare ed accettare tutte le	
	condizioni e patti ivi contenuti e di avere, in particolare, preso piena	
	conoscenza delle clausole e condizioni, approvandole, di seguito	
	elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 2.1. Durata del Contratto;	
	Art. 2.2. Divieto di interruzione del servizio;	
	Art. 4.2. Atto di regolamentazione del Servizio;	
	Art. 4.8. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.11. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;	
	Art. 4.13. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2.1. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli;	
	Art. 7.1. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze	
	organizzative dell'Amministrazione;	
	Art. 8.1. Inadempienze e penalità;	
	Art. 8.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. 9. Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa;	
	Art. 10. Esecuzione in danno.	
	Contratto:	
	Art. 2 – Con particolare riferimento all'ipotesi di contrasto tra le	
	disposizioni contenute nei documenti allegati e il contratto: vige il	
	principio del regime più favorevole per l'Amministrazione;	

